

CAMERA DEI DEPUTATI N. 736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAILLA, SCHIRÒ, GIACONE, BUFARDECI, MARILLI, FALETRA,
CALANDRONE GIACOMO, DI MAURO, GAUDIOSO***Annunziata il 26 marzo 1954*

Provvidenze a favore delle zone alluvionate della Sicilia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È presente alla memoria di tutti il doloroso quanto puntuale ripetersi, per ciascuno degli anni recenti, di alluvioni ed allagamenti nella Regione siciliana.

La periodicità dei disastri che provocano, oltre alla dolorosa perdita di vite umane, danni ingenti nei centri abitati e nelle campagne, non può non prestarsi ad alcune considerazioni di carattere generale, e non può non imporre, oltre al doveroso aiuto alle popolazioni colpite, misure radicali che valgano a rimuovere le cause e non solo a curare gli effetti delle ricorrenti sciagure.

Particolarmente istruttivo appare, a questo proposito, quanto si è dovuto registrare nel settembre dello scorso anno.

Un gruppo di deputati di parte governativa, che ha presentato una proposta di legge (stampato n. 520) per il parziale risarcimento dei danni causati alle aziende siciliane dalle alluvioni del settembre scorso, così si esprime testualmente:

« Sulla base dei dati raccolti dalle Prefetture e dagli Uffici del Genio civile, i danni si possono valutare in circa 5 miliardi di lire e sono costituiti da cospicue distruzioni sia in opere pubbliche, quali strade, fognature, ponti, scuole, chiese, impianti portuali, opere irrigue, sia in aziende agricole private, sia in case d'abitazione.

« I rovinosi allagamenti, dipesi oltreché dalla violenza e dal volume delle acque, dalle particolari deficienze dei territori alluvionati

nel settore delle opere di sistemazione montana e di canalizzazione, hanno duramente colpito, ancora una volta, popolazioni già provate dalle alluvioni del 1951 ed hanno aggravato, in zone economicamente depresse, il problema degli alloggi dei ceti più poveri ».

Ebbene: le precipitazioni atmosferiche del settembre 1953 in Sicilia non ebbero le caratteristiche di eccezionale gravità che i danni provocati lascerebbero supporre. È la paurosa insufficienza delle opere di sistemazione delle acque, a monte e a valle, che provoca periodicamente dolorose sciagure anche in seguito a piogge poco più che normali.

Triste ed illusoria bisogna sarà quella di varare strumenti legislativi per il parziale risarcimento dei danni di ogni sciagura, se in pari tempo non si provvederà a varare un piano organico e di lungo respiro per la rimozione delle cause delle sciagure stesse, che nell'isola colpiscono prevalentemente le zone a cultura più ricca e progredita, come quelle della Sicilia orientale e sud-orientale.

Per tali motivi la presente proposta di legge, mentre nella seconda parte contiene norme a favore delle aziende agricole site nell'ambito della Sicilia e danneggiate dalle alluvioni del 1953, nella sua prima parte tende ad affrontare organicamente il problema che tutte le alluvioni degli anni passati hanno aperto così drammaticamente davanti alla Sicilia ed all'intero Paese, profondamente interessato alla rinascita di una delle sue più importanti regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a versare annualmente ai competenti organi della Regione siciliana la somma di lire 10 miliardi da investirsi in un piano decennale di opere pubbliche per la sistemazione a monte e a valle dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quelle zone che, nell'ambito della Regione stessa, sono periodicamente soggette ad alluvioni ed allagamenti.

Tale versamento avverrà con decorrenza dall'esercizio finanziario 1954-55, per la durata di dieci anni e previa presentazione, da parte della Regione, di un piano organico di massima.

La corresponsione delle somme di cui sopra avverrà senza pregiudizio alcuno di ogni altro stanziamento previsto o da prevedersi per opere pubbliche nell'ambito della Regione stessa.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, dietro richiesta degli organi competenti della Regione siciliana ed ai fini di cui all'articolo precedente, versamenti annuali di somme pari a quelle pure indicate dal precedente articolo, considerandoli come anticipazioni sui contributi dovuti dallo Stato in base all'articolo 38 dello Statuto regionale siciliano.

ART. 3.

Le opere pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge potranno riguardare sia zone non precedentemente classificate in comprensori di bonifica, sia zone già precedentemente classificate, ma in quest'ultimo caso nessuno degli oneri relativi si intende assorbito dalle disposizioni della presente legge.

ART. 4.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscriversi nel presente esercizio quale primo finanziamento, per provvedere al risarcimento di danni per perdita di prodotto ed al ripristino delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione Siciliana, danneggiate dalle alluvioni del 1953, ed in particolare:

a) alla sistemazione agraria e ripristino della coltivabilità dei terreni:

b) alla sistemazione e ripristino di piantagioni e colture;

c) alla riparazione, ricostruzione e ripristino di tutte le opere fondiari con particolare riguardo ai fabbricati, alla viabilità, alle opere di irrigazione e di approvvigionamento idrico, alla difesa e sistemazione del suolo ed alle arginature;

d) alla reintegrazione di scorte vive e morte ed in particolare al bestiame da lavoro e da allevamento, agli attrezzi e macchine, alle sementi ed ai fertilizzanti, per la coltivazione dei fondi e per il ripristino della fertilità.

ART. 5.

La somma concessa al danneggiato a titolo di risarcimento può essere dallo stesso impiegata invece che al ripristino della coltura o degli impianti preesistenti, all'esecuzione, nello stesso fondo, di altre opere che si appalesino più economicamente e socialmente utili, previa approvazione del relativo piano da parte del Comitato provinciale dell'agricoltura.

ART. 6.

I proprietari ed i conduttori di fondi danneggiati debbono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le denunce dei danni, indirizzate all'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste, all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio, corredandole di perizia estimativa.

ART. 7.

L'ispettore agrario provinciale, ricevuta la domanda documentata ai sensi dell'articolo precedente, provvede alla revisione della perizia e trasmette gli atti, col proprio parere, all'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

L'assessore, con proprio decreto, provvede alla approvazione della perizia ed al finanziamento di quanto previsto dalla stessa, dandone comunicazione all'interessato.

Per importi inferiori a 5 milioni provvede direttamente l'ispettore agrario provinciale.

ART. 8.

Non si dà luogo ad indennizzo per perdita di prodotti ove questa non raggiunga il 10 per cento.

ART. 9.

I lavori e le forniture debbono essere iniziati entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 4 ed ulti-

mati, con decorrenza della stessa data, nei termini previsti dal decreto assessoriale, salvo proroga per giustificati motivi.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori o forniture non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata, in tutto o per la parte non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori o le forniture nel termine stabilito sono corrisposti acconti in base a stati di avanzamento o fatture.

ART. 10.

Le spese per i lavori e forniture di cui agli articoli precedenti saranno rimborsate anche se siano state eseguite anteriormente alla concessione del beneficio, purché sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

ART. 11.

I benefici di cui alla presente legge sono estesi, oltre che ai proprietari e conduttori, ai mezzadri e compartecipanti interessati nelle aziende, per la parte di loro competenza.

ART. 12

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà annualmente in sede di impostazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici sulla base dell'incremento delle entrate nel bilancio generale dello Stato.

Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 4, l'addizionale prevista dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, viene elevata dal 5 per cento al 5,50 per cento limitatamente all'esercizio finanziario 1954-55.

ART. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.